COMMISSIONE LEGISLATONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA

\* \* BILANCIC E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

8 HOV. 1974

IL PRESIDENTE

d.

CONSIGLIO REGIONALE DEL A PECLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni
Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

function

DISEGNO DI LEGGE

"FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONA-MENTO DEL C.R.I.A.P."

Relatore - Prof. Matteo Fantasia



Onorevole Presidente, Signori Consiglieri,

è noto che ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 risulta costituito in Puglia Il Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico per il persegui mento delle finalità previste all'art. 6 della legge mede sima ( esame di questioni inerenti all'inquinamento atmosferico nell'abito regionale promozione di studi, ricerche ed iniziative varie concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico, rilascio di pareri su provvedimenti adottati dagli Enti Locali, attinenti le materie sulle quali si esercita la competenza del Comitato stesso).

I compiti affidati al Conitato e le modalità di esple tamento risultano meglio specificati all'art. 6 e seguenti del regolamento di attuazione della legge sopra citara, 15 aprile 1971, n.322.

I/a competenza della Regione nella materia risulta attribuita dall'art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

L'art. 1 del disegno di legge in esame dispone la cost<u>i</u> tuzione del fondo necessario al finanziamento delle attiv<u>i</u> tà del Comitato.

L'art. 2 reca le norme relative al finanziamento della legge per l'esercizio 1974 e successivi.

## DISEGNO DI LEGGE

" FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMEN-TO DEL CRIAP".

0\_0\_0\_0\_0\_0\_0\_0

## Art. 1

E' istituito un fondo per il finanziamento del Comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia (CRIAP), costituito a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615 e successivo regolamento di attuazione 15 aprile 1971, n. 322, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 – art. 13.

## Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente leg ge, valutato per il 1974 in £. 10.000.000 si farà fronte, con i fondi stanziati al Cap. 241 del Bilancio di rrevisione dell'esercizio finanziario 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito nello stato di previsione della spesa dei futuri esercizi finanziari apposito Capitolo con lo stanziamento di £.30.000.000.=

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio saranno portate in aumento della disponibilità dell'esercizio successivo.

## Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.